



**Camera di Commercio
Firenze**

ADUNANZA CONSIGLIO CAMERALE DEL 26/07/2023
3^a riunione

Presidente: Leonardo BASSILICHI

Componenti il Consiglio Camerale:

Presenti	Settore	Presenti	Settore
BATACCHI ANTONELLA	Artigianato	BIANCHI SUSANNA	Cooperazione
BOCCI ENRICO	Servizi alle Imprese	BRUNI GIORDANI VALERIA	Commercio
CORSETTI ANGELO	Agricoltura	CURIA MARIO	Industria
CURSANO ALDO MARIO	Commercio	DAL PIAZ MASSIMO	Ordini Professionali
DOMIZIO CHRISTIAN	Commercio	ERMINI TAMARA	Servizi alle Imprese
FERRETTI JACOPO	Artigianato	GUERRI STEFANO	Servizi alle Imprese
INNOCENTI LAURA	Industria	MANETTI NICCOLO'	Artigianato
MARINONI FRANCO	Turismo	PRESTOPINO ALBERTO	Credito e Assicurazioni
SCARSELLI ILARIA	Commercio	SORANI ALESSANDRO	Altri Settori
		VITTORIO	
Assenti	Settore	Assenti	Settore
BIANCHI CLAUDIO	Turismo	BIGAZZI MAURIZIO	Industria
FALORNI MASSIMO	Associazioni	FELICIANI ENZO	Organizzazioni Sindacali
MANETTI MASSIMO	Consumatori e Utenti	MIRANNALTI CORRADO	Lavoratori Trasporti e Spedizioni

Componenti il Collegio dei Sindaci Revisori:

Presenti	
PATRONO MARGHERITA	Presidente
FRANCHI MARCO	
MAIZZA ORIETTA	

Assiste, come Segretario, Giuseppe Salvini , Segretario Generale della Camera di Commercio di Firenze, coadiuvato da Laura Scannerini.

OGGETTO DECRETO DEL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY DEL 13 MARZO 2023: DETERMINAZIONE DEGLI EMOLUMENTI SPETTANTI AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE DELLE CAMERE DI COMMERCIO

Sull'argomento riferisce il Presidente; al termine,

IL CONSIGLIO

Udito il Presidente,

Vista la legge 29.12.93, n. 580 e s.m.i, avente ad oggetto: "Riordinamento delle Camere di Commercio";

Visto lo Statuto della Camera di Commercio IAA di Firenze nel testo vigente;

Richiamato l'art. 1, comma 25 bis, del decreto legge n. 228/2021, convertito, con modificazioni, in legge 25 febbraio 2022, n. 15, con il quale è stato modificato l'art. 4 bis della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sopprimendo il primo periodo del comma 2 bis dello stesso articolo, che prevedeva che per le Camere di commercio, le loro unioni regionali, nonché per le loro aziende speciali, tutti gli incarichi degli organi diversi dai collegi dei revisori fossero svolti a titolo gratuito;

Considerato che la modifica suddetta comporta il venir meno del principio della gratuità degli incarichi degli organi camerali;

Visto l'art. 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale prevede che i compensi, i gettoni di presenza ed ogni ulteriore emolumento, con esclusione dei rimborsi spese, spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ordinari o straordinari, degli enti e organismi di cui al comma 590, escluse le società, sono stabiliti da parte delle amministrazioni vigilanti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ovvero mediante deliberazioni dei competenti organi degli enti e organismi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari, da sottoporre all'approvazione delle predette amministrazioni vigilanti, e che i predetti compensi e i gettoni di presenza sono determinati sulla base di procedure, criteri, limiti e tariffe fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 143 del 23 agosto 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2022, ed in vigore dal 7 ottobre 2022, con il quale è stato emanato il regolamento attuativo del sopra richiamato art. 1, comma 596 della legge n. 160 del 2019;

Visto il decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 13.03.2023, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il quale sono stati determinati i criteri e i limiti massimi degli emolumenti spettanti agli organi di amministrazione delle Camere di commercio ai sensi dell'art. 4 bis, commi 2-bis e 2-bis.1, della legge 29 dicembre 1993, n.580, in coerenza con i principi definiti con il suddetto DPCM 23 agosto 2022, n.143;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del sopra citato decreto ministeriale, tali compensi sono determinati sulla base dell'applicazione di un criterio di gradualità che tiene conto delle dimensioni economico-patrimoniali delle Camere di commercio, della complessità gestionale delle stesse, del ruolo e del numero di componenti degli organi; a tal fine le consorelle sono classificate in cinque classi dimensionali, così come individuate dall'allegato Allegato Tabella A di cui allo stesso DPCM 143/2022;

Preso atto che l'attribuzione della classe dimensionale viene effettuata sulla base dei seguenti quattro indicatori economici: valore della produzione, patrimonio netto, attivo e spesa sostenuta per il personale, ciascuno determinato con riferimento alla media aritmetica degli importi rilevati negli ultimi tre bilanci approvati; a ciascun indice ottenuto viene attribuito il corrispondente coefficiente dimensionale indicato nell'Allegato Tabella B di cui al medesimo DPCM 143/2022 e la somma dei coefficienti attribuiti a ciascun indice determina l'appartenenza della Camera alla rispettiva classe dimensionale;

Atteso che, ai sensi del comma 4 dell'art. 2 del citato DM del 13.03.2023, al fine di determinare il trattamento economico spettante agli amministratori, ciascuna Camera di commercio, all'atto dell'avvio di ogni mandato degli organi e per la sua intera durata, determina la classe dimensionale di appartenenza sulla base degli indici economico dimensionali di cui ai commi che lo precedono, dandone comunicazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il quale approva la classe dimensionale ovvero ne chiede motivatamente la revisione;

Visto l'art. 5 dello stesso DM del 13.03.2023, rubricato "Disposizioni transitorie e finali", che dispone come ciascuna Camera di commercio stabilisca i compensi di cui all'art. 3 all'avvio e per l'intera durata del mandato degli organi camerali, prevedendo, al successivo comma 3, che in sede di prima applicazione del decreto medesimo e con riferimento agli organi aventi un mandato già in corso alla data della sua entrata in vigore, a ciascuna Camera di commercio è attribuita la classe dimensionale indicata nella Tabella 1 dell'Allegato che costituisce parte integrante del DM medesimo;

Preso atto che la Camera di commercio di Firenze è inserita nella III classe dimensionale e che quindi occorre applicare, per la definizione della spesa complessiva, per la determinazione del compenso del Presidente, del Vicepresidente e dei componenti di Giunta e delle indennità dei Consiglieri, gli importi stabiliti dall'art.3 del DM 13.03.2023, entro i limiti dalla stessa norma fissati;

Preso atto che, ai sensi del DM 13.03.2023, le singole Camere di commercio definiscono con deliberazione del Consiglio la spesa complessiva per gli emolumenti dei propri organi di amministrazione, nelle seguenti misure per la III classe dimensionale, con il tetto massimo complessivo di 280.000,00 euro, precisando che in nessun caso detti emolumenti sono cumulabili tra loro e che i medesimi spettano retroattivamente a decorrere dal 1° marzo 2022:

- ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera a), il compenso annuo spettante al Presidente deve essere compreso tra 80.000,00 e 124.000,00 euro;
- ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera b), il compenso annuo spettante al Vicepresidente vicario è stabilito fino alla misura massima del 30% del compenso del Presidente;
- ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c), il limite massimo di spesa per i compensi annui dei componenti di Giunta è stabilito nella misura massima del 20% del compenso del Presidente;
- ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera d), le indennità spettanti ai Consiglieri sono fissate nella misura massima di 1.800,00 annui per ciascun Consigliere e commisurate alla effettiva partecipazione alle sedute;

Vista la legge n. 160 del 27.12.2019, recante “Bilancio di Previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020” (Legge di Bilancio 2020), in particolare i commi 591 e 592 dell’art. 1 della stessa, che fissano specifici limiti di spesa per l’acquisto di beni e servizi da parte delle PP.AA. e preso atto che, secondo quanto indicato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con nota prot. 0197414 del 14.06.2023, gli emolumenti degli organi camerali sono da considerarsi esclusi dalle voci che concorrono alla determinazione di detti limiti di spesa, tenuto conto che il già citato art. 1, comma 25 bis e ter, del decreto legge n. 228/2021, nel prevedere un nuovo onere obbligatorio per le CCIAA ne ha al contempo previsto un’apposita copertura finanziaria;

Visto che, con la nota prot. 0197414 del 14.06.2023 di cui al paragrafo precedente, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ritiene altresì di poter convenire che i sopra descritti emolumenti, di cui all’art. 3, comma 2 del DM 13.03.2023, siano da considerarsi espressi al netto degli oneri riflessi a carico degli Enti camerali, anche in considerazione del principio giuslavoristico secondo il quale il trattamento economico individuale è di norma espresso al lordo delle imposte o oneri a carico dei percettori e, viceversa, al netto di quegli oneri che sono a carico delle Amministrazioni;

Richiamato l’articolo 5 comma 9 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che prevede che “E’ fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito.....”

Vista la nota dell’Ufficio Legislativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. 555 del 27.06.2023, secondo la quale, malgrado la potenziale riconducibilità del conferimento dell’incarico di amministratore camerale a titolo oneroso all’alveo delle casistiche oggetto del divieto di attribuire incarichi retribuiti a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, la circostanza secondo cui, a differenza degli altri destinatari del divieto, le CCIAA non gravano sulla finanza pubblica, fa venir meno le esigenze poste a base del divieto medesimo, il quale, per l’effetto, potrebbe non ritenersi applicabile al caso di specie;

Rilevato che, secondo quanto previsto all’art. 3, comma 6, del DM 13.03.23, il provvedimento di determinazione dei compensi, adottato nel rispetto del principio di equilibrio di bilancio individuando le occorrenti disponibilità finanziarie, è trasmesso al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e al Ministero dell’Economia e delle Finanze, allegando alla comunicazione il positivo parere dell’organo di controllo in ordine al rispetto delle disposizioni dello stesso DM ed alla copertura finanziaria della relativa spesa;

(segue delibera n. 12 del 26/07/2023)

Vista la Delibera n. 89 del 26 giugno u.s., con la quale la Giunta propone al Consiglio la seguente griglia di valori per la determinazione dei compensi agli Organi, a decorrere dal 01.03.2022, precisando che gli emolumenti spettanti ai membri del Consiglio saranno erogati in base al numero di sedute alle quali il singolo Consigliere ha partecipato, parametrata sul numero di riunioni tenutesi nell'arco di un determinato anno solare;

PRESIDENTE	100.000	1	100.000
VICEPRESIDENTE	30.000	1	30.000
GIUNTA	20.000	6	120.000
CONSIGLIO	1.760	17	29.920
		tot	25
			279.920

Ritenuto di approvare la proposta formulata dalla Giunta, specificando che per il calcolo degli emolumenti spettanti ai membri del Consiglio sarà applicata la seguente formula matematica:

$$\text{Compenso Consigliere} = \text{Compenso max (euro 1.760)} \times \frac{\text{N. sedute Consiglio presente (anno n)}}{\text{N. sedute Consiglio (anno n)}}$$

Sentita infine la Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Dott.ssa Margherita Patrono, che informa in merito al parere favorevole rilasciato in data 20/07/2023 con verbale n. 57;

All'unanimità,

DELIBERA

- di prendere atto del Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 13.03.2023, recante i criteri e i limiti massimi degli emolumenti spettanti agli organi di amministrazione delle Camere di commercio, ai sensi dell'art. 4 bis, commi 2-bis e 2-bis.1, della legge n.580/1993, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 28.04.2023, nonché della nota prot. 0197414 del 14.06.2023 emanata dal medesimo Ministero;
- di stabilire la determinazione dei compensi agli Organi secondo la tabella che segue, a decorrere dal 01.03.2022:

PRESIDENTE	100.000	1	100.000
VICEPRESIDENTE	30.000	1	30.000
GIUNTA	20.000	6	120.000
CONSIGLIO	1.760	17	29.920
		tot	25
			279.920

(segue delibera n. 12 del 26/07/2023)

3. di stabilire altresì che la liquidazione dei suddetti compensi spettanti ai Consiglieri avvenga previo accertamento dell'importo dovuto ottenuto applicando la formula matematica riportata in premessa.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Giuseppe Salvini)

IL PRESIDENTE
(Leonardo Bassilichi)

Affissa all'Albo camerale on-line dal _____ al _____

Firenze, _____

Segreteria Organi Collegiali
(Laura Scannerini)